

Art. 14

(Coordinatore pedagogico)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, con apposita deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale e le rappresentanze degli enti locali e sentita la commissione consiliare competente, promuove l'istituzione della figura del coordinatore pedagogico e ne definisce funzioni e compiti.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 3 bis del d.lgs. 65/2017, per svolgere le funzioni di coordinatore pedagogico è necessario il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti.